

SEZIONE I**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 31 maggio 2021, n. 17

Disposizioni in materia di depurazione a carattere prevalentemente industriale. Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 32/2020. Modifiche all'articolo 13 bis della l.r. 20/2006.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

Preambolo

Art. 1 - Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 32/2020.

Art. 2 - Depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale. Sostituzione dell'articolo 13 bis della l.r. 20/2006

Art. 3 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI, dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Vista la legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Vista la legge regionale 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011);

Considerato quanto segue:

1. L'articolo 12 della l.r. 32/2020 ha novellato l'articolo 13 bis della l.r. 20/2006, che disciplina la depurazione a carattere prevalentemente industriale, alla luce dei pareri del 21 marzo 2011, n. 7034, e del 12 aprile 2011, n. 7348, formulati dalla Commissione nazionale per la vigilanza sulle risorse idriche, ora Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), escludendo la configurabilità come servizio pubblico locale della gestione degli impianti destinati allo svolgimento di tali attività, anche di proprietà pubblica, se utilizzati per la depurazione di una quota minoritaria di reflui civili;

2. La l.r. 32/2020 ha introdotto nel richiamato articolo 13 bis della l.r. 20/2006, ulteriori precisazioni finalizzate:

a) ad escludere dal perimetro del servizio idrico integrato la gestione unitaria di impianti di depurazione di acque reflue urbane ed industriali, anche se di totale o parziale proprietà pubblica, interessati dall'attuazione di accordi di programma quadro per la gestione delle acque reflue e, pertanto, tenuti al recepimento della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonché la gestione delle reti fognarie a carattere industriale, indipendentemente dalla loro proprietà;

b) a modificare e chiarire casi e condizioni in cui può essere consentita in questi impianti la gestione dei reflui extra flusso.

3. A seguito di una rinnovata valutazione della disciplina di tali impianti e alla luce dell'impugnativa proposta dal Governo avverso l'articolo 12 della l.r. 32/2020 dinanzi alla Corte costituzionale e del conseguente giudizio ad oggi pendente dinanzi a tale Corte, è necessario abrogare l'articolo 12 della l.r. 32/2020 e procedere ad una revisione dell'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 volta a regolamentare, in conformità alla normativa di riferimento, la gestione degli impianti di depurazione utilizzati a servizio del servizio idrico integrato in regime di c.d. "common carriage", come definito dall'ARERA, tenuto anche conto:

a) dell'esperienza applicativa maturata negli anni successivi all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali "prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"), che ha recepito la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali, introducendo nello specifico la nuova attività cod. 6.11 ricadente nella disciplina IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control);

b) del consolidato orientamento della giurisprudenza amministrativa e, da ultimo, della recentissima sentenza del Consiglio di Stato 18 febbraio 2021, n. 2482, che, ai fini della classificazione degli impianti di depurazione e dell'individuazione del regime autorizzativo applicabile, prende in considerazione la "prevalenza" delle acque reflue recapitate nella rete fognaria o nella condotta che confluiscono all'impianto, da valutare, non solo con

riferimento al volume fisico degli scarichi, “ma anche sulla base della composizione qualitativa degli scarichi che vi recapitano”.

4. Al fine di consentire l'immediata applicazione delle disposizioni della presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Art. 1

Gestione impianti di depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale e delle relative reti. Abrogazione dell'articolo 12 della l.r. 32/2020

1. L'articolo 12 della legge regionale 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011), è abrogato.

Art. 2

Depurazione delle acque reflue urbane a carattere prevalentemente industriale. Sostituzione dell'articolo 13 bis della l.r. 20/2006

1. L'articolo 13 bis della l.r. 20/2006 è sostituito dal seguente:

“Art. 13 bis

Depurazione delle acque reflue a carattere prevalentemente industriale

1. Non rientra nel servizio idrico integrato la gestione degli impianti di depurazione di acque reflue a carattere prevalentemente industriale, anche se di totale o parziale proprietà pubblica.

2. Gli impianti di cui al comma 1, se di proprietà pubblica, possono essere concessi in uso agli attuali gestori degli stessi previa stipula di apposita convenzione con i comuni proprietari; essi possono essere utilizzati, per una quota minoritaria, anche per la depurazione delle acque reflue urbane, nel rispetto di quanto previsto al comma 3.

3. I soggetti gestori del servizio idrico integrato possono stipulare apposite convenzioni con i gestori degli impianti di cui al comma 1 per la depurazione delle acque reflue urbane, dietro il pagamento di un corrispettivo determinato dall'autorità idrica toscana (AIT) calcolato a livello di singolo impianto, secondo quanto previsto dalle delibere approvate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).

4. Ai fini di cui al comma 2, l'AIT provvede ad individuare gli impianti di cui al comma 1.

5. Il dirigente della struttura regionale competente, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, autorizza il gestore degli impianti di cui al comma 1, a smaltire nell'impianto rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione e a condizione che non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.”.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

GIANI

Firenze, 31 maggio 2021

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 26.05.2021.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 4 maggio 2021, n. 32

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 5 maggio 2021, n. 40

Proponente:

Presidente Eugenio Giani

Assegnata alla 4ª Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 20 maggio 2021

Approvata in data 26 maggio 2021

Divenuta legge regionale 17/2021 (atti del Consiglio)

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo della legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e della legge regionale 4 giugno 2020, n. 32 (Disposizioni in materia di scarichi e di restituzione delle acque. Modifiche alla l.r. 20/2006 e alla l.r. 69/2011), così come risulta modificato dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme

per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 “Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti”), al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino Ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

Legge regionale 31 maggio 2006, n. 20

Legge regionale 4 giugno 2020, n. 32

SEZIONE III

COMMISSARI REGIONALI

- Ordinanze

ORDINANZA DEL COMMISSARIO DELEGATO

27 maggio 2021, n. 91

O.C.D.P.C. n. 611 del 17.10.2019 - affidamento diretto con richiesta di offerta, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della L. 120/2020, dell’ordinanza n. 82/2020 - servizio di indagini geofisiche in supporto agli interventi sul fosso Gaglioffo e torrenti Valtina e Vingone, torrente Castro - Bicchieraia, Comune di Arezzo - aggiudicazione condizionata all’esito positivo dei controlli. CUP J13H20000270001 - J13H20000280001 - J13H20000290001 - D13H20000190002 CIG: 870132615F.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 19 settembre 2019, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 27 e 28 luglio 2019 e che hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e Siena;

Vista l’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 17 ottobre 2019, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 251 del 25/10/2019 recante “Disposizioni urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 27 e 28 luglio 2019 hanno colpito il territorio delle province di Arezzo e di Siena”;

Richiamati altresì:

- l’articolo 1, comma 1, della suddetta ordinanza 611/2019 con cui il Presidente della Regione Toscana è stato nominato Commissario delegato;

- la nota prot. MEF - RGS - Prot. 254215 del 05/12/2019 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la quale è stata comunicata l’apertura della contabilità speciale n. 6168 intestata a “PRES. R. TOSC. - COMM.

DEL. O.611-19”, ai sensi dell’art. 8, comma 2, della suddetta ordinanza n. 611/2019;

Preso atto dell’ordinanza commissariale n. 113 del 13/12/2019, integrata dalla successiva ordinanza commissariale n. 11 del 24/02/2020, che individua, tra le strutture regionali di supporto al sottoscritto, anche la Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile - Settore Genio Civile Valdarno Superiore;

Richiamata l’ordinanza commissariale n. 82 del 03/07/2020 con la quale, tra l’altro:

- è stata approvata, sulla base dell’iter istruttorio effettuato con il Dipartimento della Protezione Civile, la rimodulazione ed integrazione del 1° stralcio del Piano degli interventi urgenti di cui all’ordinanza commissariale n. 11/2020, allegato A al medesimo atto, per l’importo complessivo di € 21.250.000,00;

- sono state date disposizioni per l’attuazione degli interventi eseguiti dai Soggetti attuatori individuati dal sottoscritto (allegato B);

Preso atto della delibera del Consiglio dei Ministri del 05/10/2020 (pubblicata sulla G.U. Serie Generale n. 255 del 15/10/2020), con cui è prorogato lo stato di emergenza nei territori colpiti delle Province di Arezzo e di Siena relativamente agli eventi del 27 e 28 luglio 2019;

Vista l’ordinanza commissariale n. 150 del 30/11/2020, con cui sono stati prorogati i termini fissati dall’ordinanza 90 del 09/07/2020, fissando il termine ultimo per la realizzazione delle spese al 30/06/2021 e per l’invio della rendicontazione al 31/07/2021;

Considerato che nell’ambito degli interventi di riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dall’evento del 27 e 28 luglio 2019 nelle Province di Arezzo e Firenze, sono previsti i seguenti interventi:

a) Riassetto idraulico del t. Valtina nel tratto finale e del t. Vingone nel tratto a valle della confluenza, sistemazione del reticolo delle acque basse in loc. Bagnoro - codice D2019EAR0001 (€ 1.555.980,00); CUP J13H20000270001;

b) Sistemazione idraulica del T. Vingone nel tratto a monte della confluenza del Torrente Valtina - codice D2019EAR0005 (€ 1.863.030,00) CUP J13H2000280001;

c) Sistemazione idraulica del Fosso Gaglioffo, affluente destro del T. Castro in loc. Cognaia -- codice D2019EAR0009 (€ 370.785,00) CUP J13H20000290001;

d) Consolidamento arginale del torrente Castro-Bicchieraia nella città di Arezzo D2019EAR0004 (€ 3.088.350,00) CUP D13H20000190002;

Considerato che per la realizzazione di tali interventi, il soggetto attuatore individuato con Ordinanza com-